### LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE:

Linee guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi da esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute

> Ludovica Malaguti Aliberti Centro Nazionale Sostanze Chimiche Istituto Superiore di Sanità



**CONVEGNO NAZIONALE** 

Milano, 3 Dicembre 2015



## La valutazione del rischio D.Lgs. 81/08

- La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata preliminarmente all'inizio dell'attività ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e miscele presenti nel ciclo lavorativo.
- Analisi del processo, identificazione degli agenti pericolosi, proprietà pericolose, informazioni sulla salute e sicurezza, esposizione.......

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO per ogni sostanza

# Valutazione del pericolo applicazione del Reg. 1272/2008 CLP

- La valutazione dei pericoli per la salute umana
- La valutazione dei pericoli fisico chimici
- Per le FAV i criteri di classificazione tengono conto ai fini della classe di pericolo «cancerogenicità»
  - del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza delle fibre e
  - del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino terrosi
- La valutazione dell'esposizione inclusa la creazione di Scenari di esposizione (o l'individuazione, se opportuno, dei pertinenti categorie d'uso e d'esposizione) e la stima dell'esposizione
- La caratterizzazione dei rischi

### CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

LANE MINERALI ARTIFICIALI					
Numero d'Indice	Nome	Conc. ossidi alcalini e alcalino-terrosi	Classificazione di pericolo secondo CLP	Etichettatura	Note
650-016-00-2	Lane minerali ad eccezione di quelle specificate in allegato VI al CLP	> 18% in peso	Canc. categoria 2 H351 (sospettato di provocare il cancro)	Attenzione	A, Q, R
FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE					
650-017-00-8	Fibre ceramiche refrattarie ad eccezione di quelle specificate in allegato VI al CLP	≤18% in peso	Canc. categoria 1 B H350i (può provocare il cancro per inalazione)	Pericolo	A, R.
LANE MINERALI ARTIFICIALI					
Numero d'Indice	Nome	Conc. ossidi alcalini e alcalino-terrosi	Classificazione di pericolo secondo Dir. 67/548/CE	Etichettatura	Note
650-016-00-2	Lane minerali ad eccezione di quelle altrove specificate in allegato VI al CLP	> 18% in peso	Canc. Cat. 3 R40 (possibilità di effetti irreversibili)	R40 S2-36/37	A, Q, R
FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE					
650-017-00-8	Fibre ceramiche refrattarie ad eccezione di quelle altrove specificate in allegato VI al CLP	≤18% in peso	Canc. Cat. 2 R49	T R49 S53-45	A, R.

Legenda delle Note

Nota A: Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3. Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generale del tipo «composti di ...» o «sali di ...». In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.

**Nota R**: La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6μm.

**Nota Q**: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

la Dir. 67/548/CEE

### NOTA R

Le fibre a filamento continuo con **diametro medio geometrico** pesato sulla lunghezza > 6µm, caratterizzate dalla proprietà di **mantenere costante** il diametro **in caso di frammentazione** sono esentate dalla classificazione come cancerogene poiché soddisfano i requisiti della nota R.

Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza  $\leq 6\mu m$ , sono da classificare come cancerogene di classe 1B oppure di classe 2 a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi .

Le fibre ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) si classificano come cancerogene 1B quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18%. e le lane minerali (numero Indice: 650-016-00-2) si classificano come cancerogene 2 quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta > 18%.

#### Metodi per la determinazione degli ossidi alcalini e alcalinoterrosi.

Per quanto riguarda la determinazione della concentrazione di ossidi alcalini e alcalino-terrosi ai fini della classificazione delle FAV in campioni in massa, allo stato attuale non esistono metodi ufficiali validati.

## Nota Q

Per le lane minerali è applicabile la deroga dalla classificazione come cancerogeno se rispettano quanto previsto dalla nota Q presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- -una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
- -una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20  $\mu$ m presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
- -un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
- -una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

### **NOTE**

Il rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è comunque subordinata all'individuazione preventiva del metodo di prova. Per la selezione di un metodo di prova per le fibre si veda quanto riportato nel **Capitolo 4**.

DIAMETRO
GEOMETRICO MEDIO
DELLE FIBRE
PONDERATO RISPETTO
ALLA LUNGHEZZA
REG. 440/2008/CE

Le prove di persistenza biologica e intraperitoneale previste dalla nota Q, dovranno essere effettuate secondo i protocolli (ECB/TM/17(97) rev. 2. Chronic Inhalation Toxicity of Synthetic Mineral. Fibres in Rats: ECB/TM/18(97) rev. 1: Carcinogenicity of Synthetic Mineral Fibres after Intraperitoneal. Injection in Rats; ECB/TM 26 Rev. 7, 1998-Short Term Exposure by Inhalation- e ECB/TM 27 Rev. 7, 1998-Biopersistence of Fibres. Intratracheal Instillation-) riportati nel documento della Commissione Europea di Aprile 1999 pubblicato come report EUR 18748.

## Metodi di prova

Per la selezione di un metodo di prova è necessario conformarsi ai seguenti criteri di priorità raccomandati dalla normativa internazionale (ISO):

a) un metodo di riferimento ufficiale (europeo o nazionale);

#### ovvero in mancanza di questo

**b)**un metodo normato, emanato da un Organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale (ISO, CEN, UNI);

## ovvero in mancanza delle categorie sopraccitate, il metodo deve essere uno tra le seguenti tipologie di metodi di prova:

**c)**un metodo pubblicato da un'organizzazione tecnica rinomata (ossia riconosciuta a livello internazionale o nazionale quali AOAC - Association of Official Agricultural Chemists, EPA, ISS, ISPRA ecc.);

**d)**un metodo sviluppato o adottato sulla base delle conoscenze scientifiche purché sia validato dal laboratorio in conformità a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

## Confronto frasi S e P

**S 2-36/37**: Conservare fuori della portata dei bambini-Usare indumenti protettivi adatti/Usare guanti adatti

**\$ 53-45:** Evitare l'esposizione procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.

P202: Non manipolare prima di avere letto e

compreso tutte le avvertenze.

P280: Indossare guanti/indumenti

protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il

viso.

P308+P313: In caso di esposizione o di temuta

esposizione, consultare un medico.

P405: Conservare sotto chiave

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in

conformità alla regolamentazione

locale/regionale/nazionale/internazionale (da

specificare).

## Restrizioni ed autorizzazioni REACH

L'allegato XVII del REACH (v.28), che comprende l'elenco di sostanze, preparati ed articoli pericolosi per i quali vigono restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso, prevede la restrizione soltanto per le fibre ceramiche, in quanto classificate come cancerogene 1B se presenti in preparati (miscele) in concentrazioni pari o superiori a 0.1%.

Il Comitato RAC dell'ECHA ha valutato una richiesta per la classificazione armonizzata per due tipi di fibre "Glass microfibres" come cancerogeno 2 (carc cat 3) e "E-glass microfibres" come cancerogeno 1B H350i (carc cat2 R49) da inserire come voci specifiche in allegato VI del CLP. La proposta di classificazione si basa sui risultati di studi di cancerogenesi effettuati su tali fibre per via inalatoria e intraperitoneale e intratracheale.

Inoltre, nella lista delle *Substances Very High Concern* (SVHC), comprendente le sostanze candidate per l'inclusione in allegato XIV del REACH (elenco di sostanze soggette ad autorizzazione all'immissione in commercio) sono presenti due tipologie di fibre: Alumino silicate RCF e Zirconia Alumino silicate RCF (coperte dalla voce generica 650-017-00-8), attualmente comprese nella quarta lista di sostanze prioritarie per l'inclusione in allegato XIV del REACH.

## Regolamento REACH

#### **ALLEGATO XVII**

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

- 28. Sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:
  - cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell'appendice 1,
  - cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell'appendice 2

Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index number 650-01 7-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the Europea n Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) ox ides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diam eter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxid e and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight	-	-	18	P
Boric acid	233-139-2 234-343-4	10043-35-3 11113-50-1	14	P
Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C`-azodi(formamide)) (ADCA)	204-650-8	123-77-3	13	<u>"</u>
Disodium tetraborate, anhydrous	215-540-4	1303-96-4 1330-43-4 12179-04-3	10	A
Diboron trioxide	215-125-8	1303-86-2	7	<u>"</u>
1-Methyl-2-pyrrolidone	212-828-1	872-50-4	7	<u>F</u>
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	287-476-5	85535-84-8	7	<u></u>
Candidate list		5 -2	6	P P
Orange lead (lead tetroxide)	215-235-6	1314-41-6	5	<u>P</u>
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)	215-693-7	1344-37-2	4	<u>"</u>
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)	235-759-9	12656-85-8	4	<u></u>
Benzyl butyl phthalate (BBP)	201-622-7	85-68-7	4	<u>"</u>
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated [substances with a linear and/or br anched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phen ol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homolog ues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof]	-	-	4	A
Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the E uropean Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labellin g and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight	-	-	2	P

## Schede dati di sicurezza

A partire dal giugno 2007 è cambiata la normativa di riferimento per le Schede di sicurezza (SDS) che attualmente è costituita dai regolamenti CE n.1907/2006 (REACH) e n.453/2010. Il primo prescrive al Titolo IV art. 31 le "Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento" e in Allegato II le "Prescrizioni per la compilazione delle SDS". Il secondo modifica e integra l'Allegato II del Reg. REACH mediante due diversi allegati: l'Allegato I in applicazione dal 1° dicembre 2010 e l'Allegato II che si applica dal 1° giugno 2015.

Sono esentate dalla compilazione della SDS le FAV non più classificate come sostanze pericolose che rispettano la nota R o la nota Q.

### Schede tecniche

Art. 32: Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

Viene richiesto un Chemical Safety Assessment quando la sostanza è prodotta o importata con un quantitativo di 10 tonnellate o più per anno. La valutazione dovrà essere documentata in un CSR che dovrà essere inviato come parte del dossier di registrazione, in base agli Articoli 10 e 14 del REACH. L'Allegato I del REACH fissa i criteri generali la valutazione delle sostanze e preparazione del CSR.

Uno degli obiettivi primari del CSA è quello di definire le condizioni d'uso (condizioni operative e gestione del rischio) attraverso le quali i rischi possono essere controllati

### CSA e CSR

- Valutazione sicurezza chimica
- Processo tecnico scientifico che consente di valutare la pericolosità della sostanza ed i rischi per l'uomo e l'ambiente
- Percorso effettuato per arrivare alla registrazione di una sostanza

- Relazione sulla sicurezza chimica
- Testo che consente di documentare la valutazione di pericolosità della sostanza e dei rischi per la salute e per l'ambiente
- Prova documentale del percorso fatto

#### Articolo 14 paragrafo 3

La valutazione della sicurezza chimica comprende le seguenti fasi:

- La valutazione dei pericoli per la salute umana
- La valutazione dei pericoli fisico chimici
- La valutazione dei pericoli per l'ambiente
- La valutazione persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT)
  e molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)

Articolo 14 paragrafo 4

Se sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 3, il dichiarante conclude che la sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa o che deve essere considerata PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica comprende le ulteriori seguenti fasi

- La valutazione dell'esposizione inclusa la creazione di Scenari di esposizione (o l'individuazione, se opportuno, dei pertinenti categorie d'uso e d'esposizione) e la stima dell'esposizione
- La caratterizzazione dei rischi

#### Scenario di esposizione e comunicazione nella SDS

Ogni Exposure Scenarios fornirà una serie di parametri e informazioni sulle condizioni d'uso che saranno la base per La stima dell'esposizione.

Le condizioni d'uso riguarderanno sia le Condizioni Operative (es. la quantità di sostanza applicata, la durata, la temperatura di processo, pH ecc.) che le Misure di Mitigazione del Rischio (es. Ventilazione, impianti di trattamento dei reflui, DPE) che il dichiarante dovrà applicare o raccomandare di applicare ai propri DU La prima prova di ES sarà legata alla pratica corrente. La valutazione dell'esposizione dovrà comprendere l'intero ciclo di vita della sostanza e ogni popolazione umana e comparto ambientale esposto o supposto di essere esposto.

Il risultato finale di questo processo è un ES che specifichi le condizioni d'uso tramite le quali i rischi vengono adeguatamente controllati per la produzione e gli usi industriali previsti Ciò verrà riportato, se richiesto, in un sommario dell'ES da allegare alla SDS che verrà fornita all'utilizzatore nella catena di approvvigionamento.

#### **PART B**

#### Salute umana

La stima dell'esposizione deve essere riferita alle condizioni d'uso riportate nell'ES, (durata e frequenza, fase del ciclo di vita, fonti di esposizione, RMM). I livelli di esposizione calcolati dovranno essere riportati alla fine di ogni sezione. I valori relativi alla stima dell'esposizione ambientale verranno utilizzati per calcolare l'intake umano attraverso l'ambiente.

Calcolare l'esposizione combinata attraverso diverse vie.

#### **Ambiente**

La stima dell'esposizione deve essere riferita alle condizioni d'uso riportate nell'ES, (misure di riduzione delle emissioni, emissioni durante le diverse fasi del ciclo vitale frequenza e pattern di esposizione, RMM. I livelli di esposizione calcolati dovranno essere riportati alla fine di ogni sezione.

- 9. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
- 9.1 [Titolo dello scenario d'esposizione 1]
- 9.1.1 Scenario d'esposizione
- 9.1.2 Stima dell'esposizione
- 9.n [Titolo dello scenario d'esposizione n]
- 9.n.1 Scenario d'esposizione
- 9.n.2 Stima dell'esposizione

Elementi base della stima dell'esposizione per ogni scenario di esposizione:

- •Come è stata effettuata la stima dell'esposizione, misure e/o modelli applicati.
- •Se sono stati utilizzati modelli standard indicare i determinanti e i valori utilizzati per effettuare la stima. Gli "export files" dei programmi di calcolo possono essere allegati al CSR. L'informazione fornita deve poter mettere in grado il lettore di ripetere i calcoli.
- •Se vengono utilizzati modelli non standard deve essere riportata una dettagliata giustificazione.
- •Se non può essere effettuata una stima quantitativa dell'esposizione, dovrà essere fornita una valutazione qualitativa (es. waiving per assenza o non significatività dell'esposizione).

Lavoratori Consumatori Indirettamente esposti

#### Caratterizzazione del rischio

Nella Caratterizzazione del rischio per la salute umana, l'esposizione stimata per ogni tipologia di popolazione umana dovrà essere comparata (RCR) con gli appropriati DNEL.

La valutazion
qualitativa // Regolamosson
l'ambi essere elaborata del cicu
esperienza documantata o più persone competenti che ahhia,

La valutazion
qualitativa // Regolamosson
l'ambi essere glaborata del cicu
esperienza documantata o più persone competenti che debba
ahhia, Alitativa II Regolamento essere elaborata do stesso definisce che tale valutazione debba en la formazione one competenti che abbiano ricevuto una formazione l'ambi essere elaborata da una o più persone valuazione debba dovrebha namationi aggiornamento. Questa specificazione onside esperienza documentata e abbiano ricevuto una formazioni nregenti a tul adeguata, anche di aggiornamento. Questa specificazione anche dell'intilizzatore a valle del fabbricante/importatore e anche dell'utilizzatore a valle

I risultato finale di la voro la vortatore e anche informazione della cate la ioni d'uso tramite le vsi industriali a SDS che

## Strumenti per il datore di lavoro

Schede di sicurezza (SDS e SDS estese)




Possibilità di SDS su richiesta Art. 31 REACH

Scenari di esposizione e Risk Management Measure (RMM)

Nella SDS l'onere della valutazione del rischio e l'identificazione delle relative misure di controllo sono in capo al produttore o importatore di sostanze chimiche ossia al soggetto collocato al più alto livello nella catena di approvvigionamento.

La valutazione del rischio secondo il testo unico di salute e sicurezza risulti specifica per il luogo di lavoro mentre le misure di gestione del rischio identificate dal REACH sono, in genere, di più ampia applicabilità

Allegato XIV Reg. REACH Allegato XVII Reg. REACH



## Scheda di sicurezza a 16 punti

Tutte le pagine compresi gli allegati vanno numerati

- Identificazione della sostanza / miscela e del produttore
  - Identificatori (art 18 CLP) (allegato VI EINECS, Notifica, CAS, IUPAC
  - Nome chimico alternativo
  - Indirizzo mail del nome del responsabile SDS
  - Numero telefonico di emergenza
- Identificazione dei pericoli (ex punto 3)
  - Obbligo di doppia classificazione o di classificazione miscela
  - Principali effetti nocivi (fisico-chimici, salute umana, ambiente)
  - Flementi dell'etichetta
- Composizione informazione sugli ingredienti
  - Riportare numero di registrazione per ciascuna sostanza
  - Identificatori di ogni sostanza nelle miscele (doppia classificazione)
  - Per nome chimico alternativo non è necessario num. registrazione

## SDS

- 6. Misure in caso di rilascio accidentale
  - Precauzioni personali
  - Precauzioni ambientali, bonifiche
- 7. manipolazione e immagazzinamento
  - Se presente fare riferimento al Chemical Safety Report e le informazioni devono essere coerenti
  - Controllo delle incompatibilità da osservare per l'immagazzinamento
  - Usi finali fare riferimento agli scenari di esposizione
- 8. controllo dell'esposizione protezione individuale (CSR)
- 10. prodotti di decomposizione pericolosi

## SDS

- 13. considerazioni sullo smaltimento
  - Metodi di trattamento dei rifiuti
- 14. Informazioni sul trasporto
  - Inserito l'accordo europeo sul trasporto per via navigabile interna
  - Numero ONU
  - Precauzioni speciali per gli utilizzatori nella catena del trasporto merci pericolose (ADR/RID, ICAO/IATA
- 15 indicare se eseguita una CSA (chemical Safety Assesment

## Banca dati SDS

 Autorità competente ha finanziato un progetto per la stesura delle SDS per sostanze di particolare rilievo







#### Ricerca Schede di Sicurezza Esegui Ricerca avanzata Home page Chi siamo Documenti Pubblicazioni/Eventi Links Esplora l'archivio Nome O CAS CE CE Indice Area utenti registrati Login (utenti autorizzati) Modifica profilo

#### Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche

Il Ministero della Salute, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato Regolamento.

La SDS è richiesta dal Regolamento REACh come indispensabile strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è finalizzata a migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della normativa europea in vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento (CE) n.453/2010 ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACh al fine di adeguarlo ai criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP e alle norme relative alle SDS del GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Le attività di controllo condotte a livello nazionale dalle Autorità competenti hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla normativa. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei REACh enforcement project condotti da ECHA e in particolare dal secondo REF-2, pubblicato nel settembre del 2013, dal quale risulta che nelle n. 1181 aziende ispezionate, il 52 % delle SDS è risultato non conforme rispetto ai requisiti imposti dal Regolamento REACh.

Di conseguenza, il Ministero della Salute ha affidato al Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità il compito di predisporre questa raccolta di modelli di SDS di sostanze con lo scopo di fornire delle Linee guida ed esempi per uniformare le SDS, garantirne la qualità e costituire un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Queste SDS non sono documenti validi legalmente ma rappresentano modelli da utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro cui spetta l'obbligo di garantire la comunicazione dei pericoli attraverso le SDS, adattandole alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.

## Utilizzi

- Nei decenni appena trascorsi si è assistito a un continuo incremento della produzione e dell'utilizzo delle FAV. Nel 2001 ne è stata stimata una produzione di 9 milioni di tonnellate in oltre 100 industrie distribuite nel mondo; la maggior parte di esse viene utilizzata nell'isolamento termico ed acustico nelle industrie delle costruzioni. A questo scopo sono usate principalmente la lana di vetro (circa 3 milioni tonnellate di fibre di vetro, installate specialmente nel Nord America) e le lane di roccia e scoria (altri circa 3 milioni di tonnellate, con uso prevalente in Europa).
- Con lo sviluppo del risparmio energetico, i prodotti per la coibentazione a base di FAV, già abbondantemente utilizzati, subiranno nel prossimo futuro un ulteriore incremento. L'uso di tali fibre è aumentato anche per l'isolamento termico e acustico, nel rinforzo di materiali plastici nell'industria tessile. Globalmente se ne conoscono ad oggi oltre 30.000 impieghi.
- Una così vasta diffusione è dovuta alle particolari proprietà delle FAV: sono infatti
  altamente resistenti e inestensibili, ma molto flessibili, sono ininfiammabili e
  scarsamente attaccabili dall'umidità e dagli agenti chimici corrosivi e non sono
  degradabili da microrganismi.

industria automobilistica, aeronautica e nella protezione incendio.

## D.Lgs. 81/08

- Titolo IX sostanze pericolose
  - Capo I protezione da agenti chimici
  - Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni
  - Art. 223 valutazione preliminare
  - Art. 224 principi generali e misure per ridurre al minimo o eliminare i rischi: Progettazione e organizzazione sistemi, forniture di attrezzature idonee, riduzione al minimo degli addetti, riduzione al minimo dell'esposizione, misure igieniche adeguate, riduzione del numero degli agenti, metodi di lavoro appropriati

### Valutazione del rischio chimico Contenuti Art. 223

#### **VALUTA PRELIMINARMENTE**

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
- c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

## Art. 223 Comma 2

 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

## Misure specifiche di tutela

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

Informazione e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate

# ESPOSIZIONE A FIBRE VETROSE ARTIFICIALI (FAV) NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 81/08)

- 1. durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto;
- durante l'immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere;
- 3. durante il trasporto del prodotto;
- 4. durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione;
- 5. durante le fasi di rifinitura del prodotto;
- 6. durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa.

#### Limiti e valori di riferimento

FIBRE VETROSE ARTIFICIALI	TLV - TWA	EFFETTI CRITICI
Fibre Ceramiche Refrattarie	0,2 f/ cm3	Fibrosi polmonare Funzionalità polmonare
Lane di roccia	1 f/ cm3	
Lane di scoria	1 f/ cm3	
Lana di vetro	1 f/ cm3	
Fibre di vetro a filamento continuo	1 f/ cm3	Irritazione apparato respiratorio

## Settori di impiego

LANE MINERALI	FIBRE CERAMICHE	FILAMENTI CONTINUI	FIBRE PER SCOPI SPECIALI
Edilizia (isolamento termoacustico)	Industria ceramica (forni)	Tessile	Filtri ad alta efficienza
Industria (isolamento impianti di processo)	Fonderie – trattamento primario metalli	Plastici rinforzati	Isolamento aerospaziale
Industria (settore del caldo e del freddo)	Industria petrolchimica (cracking), centrali termoelettriche	Se policristallini, produzione tessili fino a 1600° C	
Applicazioni speciali (barriere acustiche, cabine, schermi)	Industria aeronautica		
Vetroresina	Processi chimici generali		
Trasporti (isolamento termoacustico)	Per isolare processi ad alte temperature (fino a 1600° C)		
	Costruzioni navali In tutti i processi con caldaie/forni		

## **EFFETTI SULLA SALUTE**






La "durabilità" nell'organismo di una fibra, successivamente alla sua penetrazione, dipende dalle sue caratteristiche di struttura e composizione chimica, che ne condizionano la "biopersistenza" a livello polmonare o di altri tessuti.

La biopersistenza esprime la capacità di una determinata fibra a resistere ai processi fisico chimici di degradazione e a quelli di clearance fisiologica.

La "biodegradabilità" delle FAV nei fluidi biologici, risulta essere in relazione direttamente alla composizione chimica: un alto tenore di alcali, in composti alcalino-terrosi, e un basso tenore di alluminio o boro determinano un elevato tasso di solubilità; al contrario fibre ceramiche e fibre vetrose con alto contenuto di alluminio silicato risultano meno solubili e in grado quindi di determinare una maggiore durabilità della fibra nei distretti polmonari

## Effetti sulla salute

Effetti infiammatori sulle strutture polmonari





Gli effetti irritativi delle FAV con diametro maggiore di 4µm su cute e mucose sono oramai accertati (NIOSH, 2006).

Cancerogenicità

Valutazione IARC per gli effetti cancerogeni

Effetti specifici delle Fibre Ceramiche Refrattarie (FCR) sulle strutture polmonari



categoria 2B con limitata evidenza di cancerogenicità per l'uomo

L'ultimo aggiornamento degli elenchi è contenuto nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2014, ("Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni"), che prevede tre liste di malattie per le quali vige l'obbligo di denuncia da parte del medico:

Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità

Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità

Lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile

	Agenti	Malattie	Codice identificativo
	Fibre minerali (lana di	Tracheobronchite	I.4.18.J40
	roccia e lana di scoria)		
Lista I	Fibre vetrose	Tracheobronchite	I.4.19.J40
	Fibre lana di vetro	Dermatite irritativa da contatto	I.5.04.L24
Lista II		Nessuna voce	
		Fibrosi polmonare	III.1.02.J68.4
Lista III	Fibre ceramiche Fibre Ceramiche	Placche e/o ispessimenti della pleura	III.1.02.J92
	Refrattarie	Mesotelioma pleurico	III.6.09.C45.0
		Tumori del polmone	III.6.09.C34

